



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE TBA APS

Art. 1. Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, l'“Associazione di Promozione Sociale TBA” o, in breve, “TBA APS”, con sede legale nel comune di Lugo (RA), operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 2. Scopi e finalità

L'Associazione è un ente di diritto privato senza fine di lucro che svolge in via esclusiva una delle attività previste dall'art.5 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, prevalentemente a favore degli associati e di terzi.

In particolare l'associazione, tra le attività di interesse generale di cui al citato art. 5 opera nel seguente ambito:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

L'associazione intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna e gratuità delle cariche associative ed ha lo scopo di raccogliere risorse e fondi destinati ad enti operanti nell'ambito delle malattie neurodegenerative e nel supporto a famiglie e persone affette dalle stesse. Tale obiettivo sarà perseguito tramite la realizzazione di iniziative sociali di tipo culturale, quali l'organizzazione di eventi musicali, artistici, e informativi, che nascano dagli associati e dalle persone coinvolte in tali iniziative.

L'Associazione potrà dare vita anche ad iniziative specifiche, principalmente nell'ambito del territorio nazionale, come laboratori, *stages*, mostre, corsi, seminari, esposizioni e manifestazioni varie, promuovendo iniziative di informazione dirette a diffondere maggiore consapevolezza sulle malattie sopracitate.

L'Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie ed editoriali marginali, correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità e partecipare ad altre associazioni con oggetto analogo al proprio e potrà promuovere e partecipare a federazioni di associazioni analoghe, con divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione può aderire a confederazioni, enti ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statuari, esistenti o da costituire

L'Associazione potrà, in via esemplificativa e non tassativa, ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale:

realizzare iniziative di promozione ed approfondimento di temi culturali e sociali anche tramite momenti di intrattenimento;

- provvedere alla distribuzione di pubblicazioni, edizioni fonografiche e fotografiche, abbigliamento e altro materiale di interesse artistico culturale;
- svolgere manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, al fine del raggiungimento dei propri obiettivi;
- realizzare raccolte fondi, crowdfunding tramite la realizzazione di iniziative e anche tramite l'utilizzo di piattaforme digitali;
- svolgere qualsiasi altra attività, connessa o affine a quelle sopra elencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti della normativa vigente.

L'associazione potrà svolgere attività diverse, esercitabili in via secondaria e strumentale, da quelle di interesse generale, nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di terzo settore. Le attività diverse verranno deliberate dal Consiglio Direttivo, così come previsto all'articolo 9 del presente statuto.

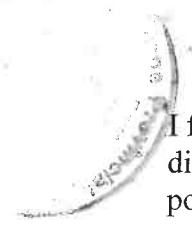
Art. 3. Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative ordinarie;
- quote associative supplementari o straordinarie;
- donazioni, eredità, lasciti testamentari e legati;
- erogazioni liberali e oblazioni degli associati e di terzi;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, di soggetti privati anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali, produttive marginali e sponsorizzazioni in genere connesse agli scopi istituzionali;
- entrate derivanti da manifestazioni, raccolte pubbliche di fondi e attività commerciali occasionali, connesse alla necessità di reperimento fondi per il perseguimento delle attività istituzionali;
- raccolta tramite attività di *crowdfunding*, anche tramite piattaforme digitali;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile, anche in modo indiretto, fra gli associati durante la vita dell'associazione, nè all'atto del suo scioglimento, ai sensi della norma vigente in materia di Terzo Settore.

Gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.



I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo delibera sulle seguenti operazioni finanziarie: apertura conti correnti bancari e postali; permuta e alienazioni immobiliari e mobiliari, assunzioni di obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari; apertura e utilizzo di aperture di credito e finanziamento di ogni tipo; stipulazioni di contratti; emissione di assegni e prelevamenti al fine della gestione dell'ordinaria amministrazione.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e delle relative norme di attuazione.

Art. 4. Membri dell'associazione. Criteri di ammissione e di esclusione

Possono far parte all'Associazione, senza alcun tipo di discriminazione, tutti coloro che facciano domanda scritta al Consiglio direttivo, dichiarando:

- di voler partecipare alla vita associativa;
- di voler condividere gli scopi istituzionali;
- di accettare, senza riserve, lo Statuto;
- di rispettare i regolamenti interni.

Eventuali eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato.

Gli associati si distinguono in:

- associati fondatori;
- associati ordinari.

Sono associati fondatori coloro che risultano dall'atto costitutivo dell'Associazione. Sono associati ordinari coloro che partecipano direttamente alle iniziative promosse dall'associazione.

Fra gli associati, siano essi fondatori o ordinari, esiste parità di diritti e di doveri; ogni associato ha diritto di esprimere un voto in assemblea. La partecipazione all'Associazione comporta il pagamento di una quota associativa, stabilita ogni anno dal Consiglio direttivo; essa non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di aderente. L'attività volontaria degli associati non può essere retribuita in alcun modo.

L'ammissione ad associato, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato in cui si esplicita, oltre ai dati anagrafici, residenza, codice fiscale e recapiti telefonico e di posta elettronica, l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate

dagli organi dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata dal Consiglio Direttivo in forma scritta, tramite posta o e-mail; l'aspirante associato non ammesso potrà proporre ricorso contro tale provvedimento, entro 30 giorni dalla comunicazione del diniego, presentando o spedendo al Consiglio Direttivo stesso le proprie motivazioni. Il Consiglio dovrà porre all'ordine del giorno della prima assemblea utile la questione.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

La qualifica di associato si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza, causa mancato versamento della quota associativa, trascorsi tre mesi dal sollecito;
- per esclusione, nel caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione o persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dell'associato è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo la facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione, l'associato ha facoltà di proporre ricorso alla prima assemblea degli associati che verrà convocata; fino alla data di svolgimento dell'assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione si intende operante dalla annotazione sul libro degli associati, a seguito della delibera assembleare che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte dell'associato deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione e non richiede alcun obbligo di motivazione; il Consiglio Direttivo ne prende atto alla sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione dell'associato devono essere annotati, senza indugio, da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli associati.

L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate; queste sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 5. Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno diritto:

- di partecipare, se in regola con il pagamento della quota associativa, all'assemblea e di votare su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno;
- di godere dell'elettorato attivo;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Gli associati sono obbligati:

- ad osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- ad osservare gli eventuali regolamenti interni;
- a contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari;
- a pagare la quota associativa;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

Art. 6. Quote associative

Le quote associative si distinguono in ordinarie e suppletive. Sono quote associative ordinarie quelle fissate dal Consiglio direttivo annualmente e che costituiscono la quota di iscrizione annuale. Sono quote associative suppletive le quote fissate dal Consiglio direttivo *una tantum*, al fine di sopperire al fabbisogno di liquidità.

Art. 7. Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo (se nominato).

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata, nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo o passivo,

Art. 8. Assemblea degli associati

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie da svolgersi anche con ausili informatici: è possibile prevedere la partecipazione tramite mezzi di telecomunicazione o in via elettronica (art. 24, comma 4, D. Lgs. n.117/2017) purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che interviene e vota.

Essa è costituita dagli associati dell'Associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti gli associati, anche assenti o dissenzienti; all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa ed iscritti da almeno un mese nel libro soci. I soci minori di età possono votare nelle assemblee tramite l'esercente la responsabilità genitoriale.

Convocazione

L'Assemblea degli associati è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione. In difetto di tale formalità, l'Assemblea è comunque validamente costituita se risultano presenti tutti gli associati e tutti i membri del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo, se nominato.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Quorum costitutivi

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà degli associati. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno due terzi degli associati; in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati.

Quorum deliberativi

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti con diritto di voto.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto l'Assemblea in unica convocazione è regolarmente costituita qualora siano presenti o rappresentati almeno i 2/3 (due terzi) degli associati e l'Assemblea delibera col voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) degli associati.

Per la delibera di scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio l'Assemblea in convocazione unica è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati e l'Assemblea delibera col voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

Competenze

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli eventuali ricorsi presentati dagli associati esclusi;
- delibera sugli eventuali ricorsi presentati dagli aspiranti associati avverso la reiezione delle domande di ammissione da parte del Consiglio Direttivo;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

L'assemblea straordinaria delibera:

- sulle modifiche dello statuto sociale;
- sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 20.

Art. 9. Consiglio direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un minimo di 3 membri ad un massimo di 5, nominati dall'Assemblea. Il Consiglio direttivo resta in carica 3 anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.

Le cariche di consigliere sono gratuite.

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta all'anno per redigere il rendiconto contabile, su convocazione del Presidente o, in sua assenza o impedimento, del Vicepresidente e quando ne faccia richiesta uno o più consiglieri.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente.

Il Consiglio direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, come consentito dall'art. 6 del D. Lgs n. 117/2017, nei limiti disposti dalla normativa vigente;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.
- gestire l'ordinaria amministrazione; assumere personale dipendente, stipulare contratti di collaborazione; conferire mandati a professionisti;
- aprire rapporti con istituti di credito e curare la parte economico-finanziaria dell'Associazione; sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti; sottoscrivere contratti necessari per il buon funzionamento dell'Associazione.

Art. 10. Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso, nonché l'assemblea degli associati; stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo e coordina l'attività dell'Associazione, con criteri di iniziativa, per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso, egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 11. Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, istituito per libera decisione dall'Assemblea o nei casi previsti dalla legge, ha forma collegiale o monocratica. Se ha forma collegiale, è composto di tre membri effettivi e due supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del codice del terzo settore.

L'Organo di controllo, al superamento di determinati limiti previsti dalla legge (Art. 31, comma 1, CTS), esercita inoltre la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo, collegiale o monocratico, è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, l'organo di controllo elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento. Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 12. Rendiconto contabile e fondo comune

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno deve essere redatto apposito rendiconto contabile economico e finanziario, dal quale devono risultare, con chiarezza e precisione i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le altre entrate e uscite per voci analitiche.

Le quote degli associati, i contributi, le entrate e i beni acquistati con queste attività costituiscono il fondo comune dell'Associazione. I singoli associati, durante la vita dell'Associazione, non possono chiedere la divisione del fondo comune.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.

Art. 13. Divieto di distribuzione di utili

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

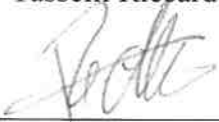
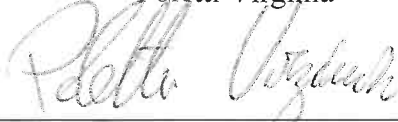
Art. 14. Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo

dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D. Lgs n. 117/2017.

Art. 15. Norme di rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al D.Lgs. n. 117/2017, al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Tasselli Riccardo 	Poletti Virginia 
Psotti Marco 	Tabanelli Sara 
Mazzotti Paolo 	Santarcangelo Emanuele 
Unich Francesco 	Dragoni Riccardo 
Valentini Lorenzo 	Favi Enrico 
Parmiani Maria Chiara 